



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
Autorità di audit

CAPITOLATO TECNICO

Per l'affidamento dell'appalto del:

“Servizio di assistenza tecnica specialistica e di supporto per le attività connesse alle funzioni dell'Autorità di Audit di cui alla regolamentazione comunitaria (art. 62 del regolamento CE 1083/2006) e nazionale per i Programmi Operativi FESR e FSE e per il Programma Attuativo Regionale FAS - Regione Sardegna 2007/2013 - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione”.

Importo complessivo pari ad Euro 6.000.000,00 (Euro seimilioni/00), IVA esclusa.

Procedura aperta ex artt. 54, 55 comma 1 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e art. 28 comma 2 DIR 2004/18/CE

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N:11/2009 DEL 14/05/2009



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
Autorità di audit

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	3
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 – NATURA E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA	5
ART. 3 – VALORE DELL'APPALTO, PAGAMENTI E FATTURAZIONI	7
ART. 4 – DURATA DELLA FORNITURA	8
ART. 5 – OBBLIGHI PER L'AGGIUDICATARIO	8
ART. 6 – INCOMPATIBILITA'	9
ART. 7 – COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA	10
ART. 8 – STIPULA DEL CONTRATTO	11
ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA.....	13
ART. 10 - ANTICIPO DI FORNITURA	13
ART.11 - DIVIETO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA	14
Art. 12 – ADEGUAMENTO DEL PREZZO.....	14
ART. 13 – INADEMPIMENTI E PENALI	14
ART. 14 – CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA.....	15
ART. 15 – ESCLUSIVA	16
ART. 16 – RESPONSABILITÀ'	16
ART. 17 – DIVIETO DI SUBAPPALTO	16
ART. 18 - VARIAZIONI E SOSPENSIONI DELLA FORNITURA – RISOLUZIONE.....	16
ART. 19 – RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI	16
ART. 20 – INCEDIBILITÀ DEI CREDITI	18
ART. 21 – CONTROVERSIE.....	18
ART. 22 – SPESE.....	19



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
Autorità di audit

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto lo svolgimento del:

“Servizio di assistenza tecnica specialistica e di supporto per le attività connesse alle funzioni dell'Autorità di Audit di cui alla regolamentazione comunitaria (art. 62 del regolamento CE 1083/2006) e nazionale per i Programmi Operativi FESR e FSE e per il Programma Attuativo Regionale FAS - Regione Sardegna 2007/2013 - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione”.

Importo complessivo pari ad Euro 6.000.000,00 (Euro seimilioni/00), IVA esclusa.

Procedura aperta ex artt. 54, 55 comma 1 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e art. 28 comma 2 DIR 2004/18/CE.

Quadro di riferimento

Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, prevede, sotto il profilo dell'architettura funzionale ed organizzativa, alcune significative modifiche rispetto all'assetto in essere per il precedente periodo di programmazione (2000/2006), con una individuazione delle autorità e degli organismi coinvolti nel processo di gestione per alcuni aspetti più precisa ed una correlata maggiore definizione di compiti e responsabilità.

Con riferimento all'oggetto del presente capitolato, il nuovo Regolamento generale, all'art. 59, paragrafo 1, lett. c, prevede che lo Stato membro per ciascun programma operativo istituisca una Autorità di audit, ovvero un'autorità pubblica o un organismo pubblico, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione, responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

Le funzioni dell'Autorità di audit sono quelle individuate al successivo art. 62 del medesimo Regolamento (CE) n. 1083/2006, con le specifiche attuative contenute nel Regolamento CE 1828/2006 (in particolare agli artt. 16 e segg.), che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento generale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
Autorità di audit

In sintesi, in base alle norme su richiamate, l'Autorità di audit di un programma operativo è incaricata dei seguenti compiti:

a) garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo;

b) garantire che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate;

c) entro il 31 dicembre di ogni anno, dal 2008 al 2015:

i] presentare alla Commissione un rapporto annuale di controllo che evidenzi le risultanze delle attività di audit effettuate nel corso del periodo precedente di 12 mesi che termina il 30 giugno dell'anno in questione, conformemente alla strategia di audit del programma operativo e le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del programma. Il primo rapporto, che deve essere presentato entro il 31 dicembre 2008, copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008. Le informazioni relative alle attività di audit effettuate dopo il 1° luglio 2015 sono incluse nel rapporto finale di controllo a sostegno della dichiarazione di chiusura.

ii] formulare un parere, in base ai controlli ed alle attività di audit effettuati sotto la propria responsabilità, in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni sottiacenti;

iii] presentare, nei casi di chiusura parziale previsti all'articolo 88 del Regolamento generale, una dichiarazione in cui si attesti la legittimità e la regolarità della spesa in questione.

Inoltre, l'Autorità di audit dovrà presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2017, una dichiarazione di chiusura che attesti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la regolarità delle transazioni sottiacenti coperte dalla dichiarazione finale delle spese, accompagnata da un rapporto di controllo finale.

La procedura di gara oggetto del presente capitolato, secondo quanto più precisamente indicato nel successivo paragrafo, ha lo scopo di selezionare - previo vaglio sotto il profilo sia tecnico che economico delle diverse proposte progettuali ricevute - un operatore professionale al quale affidare la fornitura di servizi funzionali all'assolvimento da parte dell'Autorità di audit delle competenze alla medesima attribuite dall'Amministrazione regione (DGR n. 22/22 del 07.06 2007) ai sensi della regolamentazione comunitaria (art. 62 del regolamento CE 1083/2006) e nazionale, con riferimento ai Programmi Operativi FESR e FSE e



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
Autorità di audit

per il Programma Attuativo Regionale FAS - Regione Sardegna 2007/2013 - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione”.

ART. 2 – NATURA E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

La procedura oggetto del presente Capitolato è dunque preordinata ad acquisire dall'operatore professionale selezionato, previa stipula di contratto di appalto, tutti quei servizi, da rendersi in favore dell'Autorità di audit della Regione Autonoma della Sardegna, che risulteranno utili e/o necessari per lo svolgimento delle attività di competenza della detta Autorità, con particolare riferimento ai compiti e responsabilità elencati alle lettere da a) a c) del precedente articolo, in conformità naturalmente alle previsioni regolamentari e programmatiche – già adottate o ancora da adottarsi - disciplinanti la materia.

In via esemplificativa e non tassativa, i servizi che l'Autorità di audit viene a richiedere con il presente capitolato sono quindi i seguenti:

- a. supporto all'Autorità di audit nella definizione, aggiornamento e miglioramento in corso d'opera di un adeguato sistema di controlli, ad ogni livello di gestione ed attuazione, relativamente ai Programmi operativi su individuati, coerentemente con la strategia di audit adottata;
- b. assistenza per l'aggiornamento annuale della strategia di audit, nella quale sia adeguatamente individuata ed illustrata la metodologia di audit da applicare, tenendo conto degli standard di controllo accettati a livello internazionale (compresi, ma non solo, INTOSAI, IFAC, e IIA), il metodo di campionamento, la pianificazione indicativa delle attività di audit al fine di garantire l'uniforme ripartizione delle verifiche sull'intero periodo di programmazione, che l'ADA deve presentare alla Commissione Europea;
- c. assistenza per l'aggiornamento e miglioramento in corso d'opera dei manuali di audit e di altri documenti specifici;
- d. supporto nella predisposizione e implementazione dei sistemi e dei supporti informatici occorrenti per la pianificazione, la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione, la classificazione, l'archiviazione dell'attività svolta;
- e. accertare l'efficace funzionamento – ad ogni livello di gestione - dei sistemi di gestione e controllo in essere presso la R.A.S. nonché presso tutti gli organismi intermedi coinvolti nel processo di attuazione dei Programmi di cui trattasi;
- f. definizione, aggiornamento e miglioramento in corso d'opera della metodologia per l'estrazione del campione di operazioni da sottoporre a controllo;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
Autorità di audit

- g. assistenza al campionamento delle operazioni di cui al Reg. (CE) 1828/2006 art. 17;
- h. esecuzione, per conto dell'Autorità di audit secondo la tempistica, la metodologia ed i criteri stabiliti, di tutti i controlli in loco, da effettuarsi sulla base del campione di operazioni selezionato, compresa ogni conseguente attività di relazione, tanto specifica come aggregata;
- i. redazione di report annuali di controllo, che evidenzino le risultanze delle complessive attività di audit effettuate nel corso del periodo precedente di 12 mesi che termina il 30 giugno dell'anno in questione e le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e controllo del programma; tali report dovranno essere presentati entro il 10/12 di ogni anno a partire dal 10/12/2009 fino al 10/12/2015. Ogni report annuale, distinto per ciascun programma operativo, deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'Autorità di audit di elaborare i rapporti annuali di controllo sulla base delle informazioni che devono essere fornite alla Commissione Europea e specificate nel Regolamento (CE) 1828/06;
- j. redazione report finale di controllo da presentarsi entro il 31/12/2016 che deve includere anche gli esiti dei controlli svolti successivamente al 01/07/2015; tenuto conto che tale ultimo report copre un periodo di controlli maggiore dei precedenti, il Fornitore sarà tenuto a presentare anche un report in itinere con scadenza al 31 luglio 2016, avente come riferimento i controlli effettuati sino al 30 aprile precedente;
- k. supporto all'Autorità di audit nella predisposizione di tutti gli elaborati, relazioni, rapporti ed altri documenti da rendersi da parte dell'Autorità di audit agli uffici della Commissione Europea o ad altri uffici o Autorità coinvolti nel processo di gestione dei Programmi operativi di cui trattasi, secondo le disposizioni del Regolamento generale o del relativo Regolamento di attuazione;
- l. espletamento di tutte le attività di verifica, analisi ed attestazione propedeutiche al rilascio di eventuali dichiarazioni di chiusura parziale, ai sensi dell'art. 88 del Regolamento CE 1083/2006, da rendersi da parte dell'Autorità di audit agli uffici della Commissione europea, delle dichiarazioni stesse;
- m. espletamento di tutte le attività di verifica, analisi ed attestazione propedeutiche alla presentazione, da parte dell'Autorità di audit, della dichiarazione di chiusura di cui all'art. 62, paragrafo 1, lett. e), del Regolamento (CE) 1083/2006;
- n. supporto all'Autorità di audit nelle attività di relazione operativa ed istituzionale con tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione e sorveglianza dei programmi operativi di cui trattasi.

Per ciascuno dei predetti servizi l'aggiudicatario fornirà alla Regione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, con aggiornamento ogni 6 mesi, un Piano di lavoro indicante, tra l'altro, il dettaglio delle attività da



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
Autorità di audit

realizzare, i documenti o altri specifici prodotti da predisporre e i tempi di consegna previsti. Il Piano di lavoro è soggetto alla verifica ed approvazione da parte della Regione, che si riserva la facoltà di modificarne i contenuti, in ogni sua parte, previa comunicazione all'aggiudicatario.

ART. 3 – VALORE DELL'APPALTO, PAGAMENTI E FATTURAZIONI

L'appalto è suddiviso in n. 3 lotti:

1 – P.O. FESR

2 – P.O. FSE

3 – P.A.R. FAS

Gli operatori economici devono presentare offerta comprendente tutti i lotti.

L'importo complessivo a base di gara ammonta a € 6.000.000,00 (Euro seimilioni), IVA esclusa. Di detto importo € 2.400.000,00 IVA esclusa sono relativi ai controlli sul P.O. FESR (I lotto), € 800.000,00 IVA esclusa sono relativi ai controlli sul P.O. FSE (II lotto), € 2.800.000,00 IVA esclusa sono relativi ai controlli sul P.O. FAS (III lotto). Il valore del contratto stipulato a seguito del presente appalto sarà quello risultante dall'offerta dell'aggiudicatario. Qualora, al momento dell'aggiudicazione, il P.A.R. FAS non fosse stato ancora approvato dagli organi competenti, si procederà all'aggiudicazione dei soli lotti 1 e 2, relativi al P.O. FESR e al P.O. FSE; successivamente all'approvazione del P.A.R. FAS e all'iscrizione in bilancio della quota finanziaria attribuita alla gestione del Centro di responsabilità dell'Autorità di audit, quest'ultima potrà procedere alla stipula del contratto anche per il lotto relativo al FAS, nei limiti dell'importo effettivamente destinato per tale finalità. Qualora tale importo effettivo risulti inferiore a quello previsto nel presente capitolato, il piano di lavoro dell'aggiudicatario dovrà essere rimodulato per il terzo lotto in rapporto alla riduzione dell'importo contrattuale. Il prezzo indicato in offerta si intende onnicomprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie alla fornitura articolata nelle sue varie prestazioni. La Regione per ciascun lotto erogherà un'anticipazione del 10% dell'importo di aggiudicazione IVA compresa, che è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, che contenga le medesime clausole specificate per la cauzione definita al successivo art. 9. Il restante 90% dell'importo di aggiudicazione dovuto dalla Regione verrà erogato, con rate semestrali posticipate del 6% ciascuna, e rata finale dell'importo residuo, a seguito di presentazione di regolari fatture accompagnate da relazioni sulle attività svolte.

Dette fatture dovranno essere intestate e inviate, come specificato nel contratto, alla Regione Autonoma della Sardegna – Ufficio ispettivo - Autorità di Audit che provvederà, successivamente alla verifica della



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
Autorità di audit

regolare e corretta esecuzione della fornitura, entro 60 giorni dal ricevimento delle medesime, all'invio alla Ragioneria generale dell'atto di liquidazione e pagamento delle stesse. L'Appaltatore deve comunicare alla Regione, prima della stipula del contratto, gli estremi del conto corrente [n.... presso ... (cod. IBAN) intestato a] su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto di Credito designato dall'appaltatore, per qualsiasi causa avvenga ed anche qualora ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata alla Regione, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione della fornitura, notificati all'Impresa a mezzo raccomandata AR, telefax o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento precedentemente specificato, relativamente alla/e fattura/e contestata/e.

ART. 4 – DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura avrà la durata dalla data di stipula del contratto fino al 31 marzo 2017.

ART. 5 – OBBLIGHI PER L'AGGIUDICATARIO

Compito dell'aggiudicatario sarà quello di eseguire i servizi oggetto di gara così come delineati nel precedente art. 1. L'aggiudicatario deve garantire la reperibilità e uno stretto collegamento con la Regione Sardegna. A tale scopo l'aggiudicatario dovrà avere mantenere uno stabile gruppo di lavoro, da mettere a disposizione prevalentemente in loco per le attività inerenti l'offerta. L'aggiudicatario ha l'obbligo di attenersi, durante la realizzazione della fornitura oggetto della gara, alle direttive che saranno impartite dalla Regione. In particolare l'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- a) garantire il rispetto dei tempi di attuazione così come previsti dalle disposizioni di cui ai regolamenti comunitari, nazionali e regionali in materia;
- b) garantire la continuità operativa della fornitura;
- c) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- d) mettere a disposizione il gruppo di lavoro di cui all'art. 7 del presente capitolato e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione della fornitura, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Regione;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
Autorità di audit

- e) non svolgere attività e servizi su iniziative cofinanziate dai fondi strutturali che siano incompatibili o che si pongono in conflitto di interesse con le prestazioni del presente appalto;
- f) ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Sarà obbligo dell'aggiudicatario procedere a una rendicontazione semestrale che, inserita nella relazione sulle attività svolte, evidenzia lo stato di avanzamento dell'appalto ed esponga in dettaglio l'entità delle risorse impiegate, in termini qualitativi e quantitativi, con riferimento al proprio personale inserito nel gruppo di lavoro.

ART. 6 – INCOMPATIBILITA'

Si considera incompatibile la partecipazione alla gara dei soggetti che concorrono ai procedimenti amministrativi finalizzati all'assegnazione delle risorse finanziarie del Programma operativo. Il soggetto affidatario si impegna, quindi, ad evitare conflitti d'interesse astenendosi dal presentare o dall'assistere enti ed operatori locali nella presentazione di progetti finanziabili sia con il P.O. FESR, che con il P.O. FSE, che con il P.A.R. FAS.

Il soggetto partecipante alla gara non potrà, inoltre, essere aggiudicatario del "servizio di valutazione" sia del P.O. FESR che del P.O. FSE che del P.A.R. FAS per il periodo 2007/2013. Qualora un medesimo concorrente risultasse aggiudicatario sia del servizio di valutazione che del servizio di assistenza tecnica la Stazione Appaltante provvederà ad aggiudicare al concorrente da cui il servizio il cui importo presunto, a base di gara, risulta maggiore ed escluderà il medesimo dalla graduatoria predisposta per l'affidamento del servizio di importo minore, aggiudicando quest'ultimo al concorrente immediatamente successivo in graduatoria.

L'offerente dovrà inoltre attestare la propria indipendenza rispetto a ogni altro organo di gestione e di controllo del P.O. nonché rispetto ai Beneficiari responsabili dell'avvio o dell'esecuzione delle operazioni.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o di consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma di impresa individuale qualora si prenda parte alla gara medesima in forma di raggruppamento o consorzio ordinario di raggruppamento.

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. La Commissione Giudicatrice escluderà altresì dalla gara i



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
Autorità di audit

concorrenti per i quali sia stato accertato che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Per favorire la concorrenza, così come espressamente segnalato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AS 251 del 30/01/2003 e S 536 del 18/01/2005) non è ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di due o più imprese che singolarmente siano in grado di soddisfare i requisiti economici e tecnici di partecipazione alla gara.

ART. 7 – COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA

Nell'offerta tecnica presentata dall'offerente, dovrà essere esplicitata la messa a disposizione di un gruppo di lavoro che dovrà presentare la composizione minima sotto riportate ed essere costituito da figure lavorative rispondenti ai profili professionali di seguito descritti:

- n. 1 Capo Progetto Coordinatore, con almeno 10 anni di esperienza in attività di coordinamento di progetti a favore della Pubblica Amministrazione;
- n. 1 Manager con almeno 7 anni di esperienza in materie economiche, revisione contabile, analisi e monitoraggio di progetti cofinanziati dai fondi strutturali;
- n. 6 esperti Senior, di cui almeno 3 da dedicare come equivalente a tempo pieno alle attività oggetto dell'appalto, con almeno 5 anni di esperienza materie economiche, revisione contabile, analisi e monitoraggio di progetti cofinanziati dai fondi strutturali;
- n. 10 esperti Junior, di cui almeno 6 da dedicare a tempo pieno all'attività oggetto dell'appalto, con almeno 3 anni di esperienza nelle medesime materie di cui ai due punti immediatamente precedenti.

Nell'offerta tecnica l'offerente dovrà illustrare le modalità organizzative e di funzionamento del gruppo di lavoro per l'espletamento del servizio richiesto – ripartito per i 3 lotti dell'appalto - e la sua coerenza con la metodologia e le attività proposte. Inoltre, all'offerta dovrà essere allegato il curriculum vitae di ciascun componente il gruppo di lavoro, dal quale risulti l'esperienza professionale maturata e le eventuali qualifiche acquisite nel corso della formazione e dell'attività lavorativa svolta.

Il Capo Progetto Coordinatore sarà il referente unico in ordine a tutte le problematiche e contestazioni inerenti alla fornitura oggetto dell'appalto. Egli deve garantire la sua reperibilità, fornendo all'uopo un recapito fisico, telefonico e di fax per eventuali comunicazioni relative alla fornitura stessa.

Nella proposta tecnica dovranno inoltre essere illustrate le metodologie di espletamento del servizio con riferimento in particolare alla definizione del disegno di assistenza tecnica e alla descrizione dell'approccio



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
Autorità di audit

metodologico che si intende utilizzare per l'espletamento del servizio oggetto della gara, nonché il piano di lavoro, chiaramente ripartito per i 3 lotti dell'appalto, in cui saranno definiti la tipologia, i contenuti e la periodicità degli output connessi all'espletamento del servizio di cui trattasi.

La proposta tecnica dovrà essere contenuta in massimo 60 cartelle, scritte con carattere 12, escluse le tabelle, gli elaborati grafici e i curricula vitae.

ART. 8 – STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente anche in materia di lotta alla mafia. La Regione si riserva la facoltà di verificare in capo all'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, il possesso dei requisiti dichiarati, anche mediante l'acquisizione dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità. In caso di mancato possesso di uno o più requisiti dichiarati la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto mediante lo scorrimento della graduatoria dei punteggi. Il prestatore di servizi aggiudicatario, ove gli sia richiesto, entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione provvisoria, dovrà produrre con le modalità in essa contenute tutta la documentazione richiesta dalla Regione a dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi, morali, tecnici ed economico-finanziari dichiarati a mezzo di autodichiarazioni e, comunque, in particolare:

- 1) copia autentica dei bilanci consuntivi, compresi gli eventuali allegati, relativi agli esercizi finanziari 2004, 2005, 2006 ovvero fatture e registri IVA e corrispettivi relativi ai tre esercizi finanziari antecedenti al bando di gara;
- 2) eventuali autorizzazioni, previste dalla normativa nazionale e regionale, per l'esecuzione della fornitura in questione;
- 3) deposito cauzionale definitivo di cui al successivo art. 9;
- 4) copia conforme all'originale delle certificazioni EN ISO 9001:2000 ovvero certificato di iscrizione all'Albo delle Società di Revisione tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.lgs. n. 58/98 o altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici;
- 5) documentazione idonea a dimostrare il fatturato specifico di cui all'art. 6 del disciplinare;
- 6) documentazione idonea ad attestare la disponibilità dei locali indicati nell'istanza di partecipazione alla gara;
- 7) il versamento della somma, quantificata dalla Regione, necessaria per il pagamento delle imposte di bollo e registrazione degli atti di gara ed, eventualmente, contrattuali.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
Autorità di audit

In caso di aggiudicazione da parte di un raggruppamento di imprese non ancora costituito, le singole persone giuridiche facenti parte del raggruppamento, antecedentemente la stipula del contratto, devono conferire mandato speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo.

Né l'approvazione della graduatoria, né l'aggiudicazione costituiranno per la Regione obbligo a stipulare il contratto di appalto. Il soggetto aggiudicatario non potrà far valere, in tale caso, alcuna forma di responsabilità, neanche di natura precontrattuale.

Le clausole di cui all'elenco che segue devono formare parte integrante del contratto da stipularsi con l'impresa aggiudicataria:

Clausola n. 1

“La sottoscritta impresa offerente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alle gare”;

Clausola n. 2

“La sottoscritta offerente si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso alla Regione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori”;

Clausola n. 3

“La sottoscritta impresa offerente allega alla presente un'apposita dichiarazione in cui attesta di essere consapevole che i subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti”;

Clausola n. 4

“La sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc.)”.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
Autorità di audit

L'impresa che si renderà responsabile della inosservanza di una delle predette clausole sarà considerata di non gradimento per l'Ente che pertanto procederà alla rescissione del relativo contratto di appalto.

ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'affidatario, entro il termine fissato per la stipula del contratto, dovrà prestare una cauzione definitiva nella misura pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.lgs. 385/93 ed ss.mm.ii.) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e ss.mm.ii.). La polizza fidejussoria o la fideiussione dovrà espressamente prevedere: 1) l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 2) la rinuncia al termine di cui all'art. 1957, I comma, C.C.; 3) la scadenza successiva al termine di durata della fornitura, così come indicato con la comunicazione di aggiudicazione provvisoria; 4) che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti della Regione, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria di Cagliari. La cauzione definitiva sarà costituita a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione, qualora la cauzione fosse insufficiente. L'intero importo sarà mantenuto, nell'ammontare iniziale stabilito, per tutta la durata del contratto. Lo svincolo sarà disposto dalla Regione solo a seguito dell'accertamento della completa e regolare esecuzione dell'appalto nonché ultimata ogni ragione contabile tra la stessa Regione e l'aggiudicatario. Il predetto deposito cauzionale dovrà essere tempestivamente reintegrato dal gestore qualora, in corso di esecuzione del contratto, esso sia stato parzialmente o totalmente incamerato dalla Regione. Nessun interesse sarà dovuto sulle somme versate a titolo di deposito cauzionale.

ART. 10 - ANTICIPO DI FORNITURA

Nelle more della stipulazione del contratto l'aggiudicataria si obbliga a procedere, previa richiesta scritta dell'Amministrazione, all'esecuzione della fornitura prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto ai patti e condizioni offerte in gara. In tal caso il contratto comincerà a decorrere dalla data di emissione dell'ordinativo.

Nel caso in cui l'aggiudicataria non dovesse evadere l'anticipo di fornitura nei termini e alle condizioni offerte in gara l'Amministrazione applicherà le penalità eventualmente previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
Autorità di audit

Nel caso in cui i controlli effettuati sul possesso dei requisiti di partecipazione dovessero avere esito negativo, accertato in modo definitivo, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

1. Decadenza dall'aggiudicazione;
2. Interruzione dell'efficacia degli ordinativi;
3. Incameramento della garanzia provvisoria, come previsto dall'art.9 del Disciplinare di gara;
4. Pagamento, al netto delle eventuali penali, delle fatture per la fornitura prestata/servizio reso, purché eseguiti correttamente;
5. Eventuali azioni risarcitorie a tutela dell'Amministrazione;
6. Ogni ulteriore azione prevista dalla vigente normativa

ART.11 - DIVIETO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

L'aggiudicataria non può sospendere la fornitura con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Regione. La sospensione unilaterale della fornitura da parte dell'aggiudicataria costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C.. Restano a carico della stessa aggiudicataria tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 12 – ADEGUAMENTO DEL PREZZO.

Data la natura di contratto ad esecuzione periodica, l'appalto è soggetto a revisione periodica del prezzo (art. 115 d.lgs. 163/2006). La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione del servizio in conformità di quanto previsto dall'art 7 comma 4 lettera c e comma 5 del d.lgs. 163/2006.

ART. 13 – INADEMPIMENTI E PENALI

La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esatto adempimento della fornitura prestata dalla aggiudicataria. La Regione considera quali obbligazioni essenziali del presente capitolato l'esecuzione delle attività indicate all'art. 1. In particolare, in caso di ritardo superiore a 15 (quindici) giorni rispetto ai tempi previsti per la consegna dei documenti o degli altri specifici prodotti definiti nel Piano di lavoro, la Regione provvederà ad applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il maggior danno,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
Autorità di audit

ivi incluso quello all'immagine della Regione Sardegna. La Regione qualora rilevi un inadempimento, provvederà a darne tempestiva comunicazione a mezzo fax al Capo Progetto che potrà far pervenire eventuali osservazioni entro le 48 ore successive. La Regione si riserva di applicare le predette penali mediante corrispondente decurtazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo dell'appalto.

La sostituzione non previamente comunicata ed accettata di uno dei componenti del Gruppo di lavoro indicato in sede di offerta comporta l'applicazione della penale di **euro 10.000,00** salva la facoltà di avviare la procedura di risoluzione per grave inadempimento.

A seguito dell'applicazione di n. 3 penali, la Regione, ritenendo tali comportamenti lesivi e pregiudizievoli al buon andamento del rapporto negoziale, oltre che della propria immagine, potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C., dandone comunicazione all'appaltatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed incamerando l'intero importo della cauzione a titolo di risarcimento forfetario dei danni.

ART. 14 – CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA

La Regione si potrà avvalere della facoltà di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. dando comunicazione all'aggiudicatario mediante lettera raccomandata A.R. di tale volontà nelle seguenti ipotesi:

1. il venir meno a seguito dell'aggiudicazione o durante l'esecuzione del contratto dei requisiti prescritti nel bando di gara, nel disciplinare e nel presente capitolato;
2. frode e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
3. cessione dell'Azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, atto di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
4. per gravi e reiterate violazioni delle norme di legge e/o del presente capitolato imputabili a dolo o colpa grave dell'aggiudicatario;
5. per mancata costituzione o reintegrazione della cauzione;
6. il verificarsi dell'ipotesi di cui all'art. 9;
7. il verificarsi dell'ipotesi di cui all'art. 12, ultimo comma;
8. il verificarsi dell'ipotesi di cui all'art. 19, ultimo comma.

La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione appaltante il diritto di incamerare la cauzione definitiva, la sospensione dei pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
Autorità di audit

corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale affidando a terzi la fornitura o la sua parte rimanente in danno dell'affidatario inadempiente.

ART. 15 – ESCLUSIVA

I lavori realizzati, i materiali prodotti, le forniture e quanto altro realizzato in esecuzione del presente appalto sono di proprietà esclusiva della Regione. L'affidatario non potrà utilizzare per sé né fornire a terzi dati e informazioni sui lavori oggetto di contratto o pubblicare gli stessi, in misura anche parziale, senza il preventivo assenso scritto della Regione.

ART. 16 – RESPONSABILITÀ'

L'aggiudicataria solleva la Regione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione e all'esercizio delle attività della fornitura affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della Regione oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

ART. 17 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

Il soggetto affidatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto ed il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, così come tassativamente previsto dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii. L'affidamento in subappalto è vietato per la particolare natura delle prestazioni dedotte in contratto.

ART. 18 - VARIAZIONI E SOSPENSIONI DELLA FORNITURA – RISOLUZIONE

La Regione si riserva, qualora ne ricorrano le condizioni, di apportare alla fornitura offerta le variazioni che riterrà più opportune senza che ciò determini variazioni dell'importo contrattualmente pattuito. Tali variazioni saranno concordate con l'aggiudicatario.

La Regione si riserva il diritto di sospendere in tutto o in parte la fornitura e di risolvere il contratto per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. In tal caso sarà dovuto all'aggiudicatario il compenso per le attività già svolte, ove non ancora corrisposto.

ART. 19 – RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
Autorità di audit

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 ed in riferimento al procedimento instaurato dalla presente gara, le finalità e le modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente rivolte all'instaurazione del procedimento di aggiudicazione della gara. Il rifiuto di fornire i dati richiesti comporta l'esclusione dalla gara stessa. A sua volta l'impresa aggiudicataria deve garantire che i dati, di cui verrà in possesso, siano tutelati secondo le modalità di cui alla predetta normativa obbligandosi ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dalle amministrazioni e da altri organismi in relazione alla fornitura nonché sui risultati delle attività di realizzazione dello stesso. L'aggiudicataria, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali verso la Regione Sardegna, e nell'esecuzione delle conseguenti operazioni di trattamento di dati personali osserverà le condizioni riportate di seguito, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 "Codice Privacy".

In particolare:

- 1) richiederà l'autorizzazione della Regione Sardegna qualora, per lo svolgimento dell'attività oggetto della prestazione, l'aggiudicatario abbia bisogno di svolgere operazioni sui dati personali diverse da quelle strettamente attinenti l'oggetto della prestazione contrattuale;
- 2) osserverà gli obblighi contrattuali predisponendo, con tempestiva informazione alla Regione, ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire il rispetto dell'integrità ed esattezza dei dati personali trattati, nonché la liceità del trattamento avendo cura di disporre, per la custodia e le altre previste operazioni di trattamento dei dati sensibili, misure adeguate alla particolare natura dei dati trattati.

In particolare, l'aggiudicatario adotterà mezzi tecnici e misure organizzative tali da evitare rischi di:

- 1) distruzione, perdita o alterazione dei dati;
- 2) accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati;
- 3) uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati;
- 4) uso non consentito dei dati utilizzati.

Inoltre:

- 1) presterà particolare cautela nel trattamento dei dati sensibili e opererà solo nei modi richiesti dagli obblighi contrattuali e nel pieno rispetto di ogni prescrizione di legge;
- 2) non procederà alla comunicazione dei dati a terzi se non previa specifica autorizzazione per iscritto della Regione Sardegna e nel rispetto delle prescrizioni di legge;

(oppure, in caso di comunicazione per adempiere ad un obbligo contrattuale)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
Autorità di audit

2) procederà alla comunicazione a terzi dei dati – qualora necessaria per l'adempimento degli obblighi contrattuali – nel rispetto delle prescrizioni di legge e garantendosi che i dati trasmessi giungano al destinatario esatto e siano da questi utilizzati per fini leciti;

3) avvertirà la Regione Sardegna di qualsiasi evento che a seguito dell'esecuzione della prestazione contrattuale possa aver causato l'alterazione dei dati.

Per quanto concerne i rapporti privacy diretti tra la Regione Sardegna e l'aggiudicatario si evidenzia che ognuno di loro nei confronti dell'altro riveste la posizione di Interessato e di Titolare del trattamento.

Quali Titolari del trattamento le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Codice Privacy, che le informazioni raccolte presso l'interessato, per la finalità di eseguire il presente contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire la presente scrittura. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. Tali informazioni potranno essere comunicate a dipendenti che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alla gestione del presente contratto. Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03 tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle società indicate nel presente contratto.

ART. 20 – INCEDIBILITÀ DEI CREDITI

I crediti derivanti dall'esecuzione del contratto non possono essere ceduti a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1260, Il comma, del Codice Civile. I crediti non possono formare oggetto di cessioni e di nessun atto di disposizione da parte del creditore neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che, quest'ultimo, abbia investito di un ruolo rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono esclusi, tra gli altri, i mandati ad esigere e le deleghe all'incasso. La violazione di quanto appena disposto attribuisce il diritto alla stazione appaltante di risolvere il rapporto contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. con conseguente diritto al risarcimento dei danni.

ART. 21 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Cagliari. E' esclusa la competenza arbitrale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
Autorità di audit

ART. 22 – SPESE

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto, compresa la registrazione, saranno a carico dell'Appaltatore.